

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 15 Deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio della  
Provincia il ..... **26 APR, 2004** .....

Adunanza 7 aprile 2004 Compresa nell'elenco trasmesso ai Capigruppo  
Divenuta esecutiva per decorrenza del termine,  
ai sensi dell'art. 134, Co. 3, D. Lgs. 18/08/2000, n° 267

**OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI MATHI - VARIANTE PARZIALE N. 2 AL  
P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.**

Protocollo: 419 - 90189/2004

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIUSEPPINA DE SANTIS, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori GIOVANNI OLIVA, MARIA PIA BRUNATO, BARBARA TEBALDI, ALESSANDRA SPERANZA e ELENA FERRO.

Il Funzionario Amministrativo  
(Mariagrazia Bosler)

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

**Premesso** che la strumentazione urbanistica del Comune di Mathi risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 55-41752 del 19/12/1994 e di Variante n. 1, approvata con deliberazione G.R. n. 29 - 27731 del 06/09/1993;
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 25 del 19/06/2000 la Variante parziale n. 1 al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 18 del 10/03/2004, il progetto preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, trasmessa alla Provincia, in data 12/03/2004, per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

**richiamati** i dati socio-economici e territoriali del Comune di Mathi:

- popolazione: 4.138 abitanti al 1971; 4.165 ab. al 1981; 4.090 ab. al 1991; 3.907 ab. al 2001, dato che evidenzia un andamento leggero decremento;

- superficie territoriale di 707 ettari, dei quali 477 di pianura, 190 di collina e 40 di montagna. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 584 ha con pendenze inferiori ai 5°, 91 ha con pendenze tra 5° e 20°, i rimanenti con pendenze superiori ai 20°. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei suoli, 72 ettari appartengono alla Classe I<sup>a</sup> e 127 ettari alla Classe II<sup>a</sup>, complessivamente rappresentano il 28% della superficie comunale; è altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 87 ettari (circa il 12% della superficie territoriale);
- sistema produttivo: appartiene all' *Ambito di valorizzazione produttiva* del P.T.C. del Bacino di Ciriè;
- insediamenti residenziali: risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2. delle N.d.A.);
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Lanzo-Ciriè, Sub-ambito "*Area Ciriè*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- infrastrutture viarie:
  - è attraversato dalla Strada Provinciale n. 2;
  - è attraversato dalla ferrovia Torino-Ceres e nel territorio comunale è presente una stazione;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è interessato dai Torrenti Stura di Lanzo, Fisca e dal Rio Banna, i cui corsi sono compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
  - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, evidenzia 137 ettari del territorio comunale come "aree inondabili" con tempo di ritorno compreso tra 25 e 50 anni;
  - il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio comunale una superficie pari a 124 ettari, inserita in fascia A e B;
- tutela ambientale:
  - una porzione di superficie comunale pari a 126 ettari è interessata dall'Area Protetta Regionale Istituita denominata "*Zona di Salvaguardia della Stura di Lanzo*", sulla stessa area insiste il Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" - BC 10014, "*Stura di Lanzo*";

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 18/2004 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, finalizzati ad apportare alcuni adeguamenti e modifiche al piano vigente, in attesa dell'adozione della Variante Strutturale, attualmente in fase di predisposizione;

**rilevato** che il Comune di Mathi, con la deliberazione testè citata, propone, nello specifico, le seguenti modifiche al Piano Regolatore Generale Comunale vigente:

- l'introduzione di adeguamenti cartografici e normativi al fine di recepire le potenzialità di espansione di una attività produttiva, presente nel Comune e la conseguente razionalizzazione della viabilità e degli spazi di servizio pubblico di contorno allo stabilimento;

- la rettifica della perimetrazione della zona destinata a "Nuovi Insediamenti Produttivi" su aree libere "Ap3.1" e l'individuazione di aree destinate ad interventi di completamento;
- l'adeguamento dell'articolo n. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. riguardante la distanza delle recinzioni dalle strade;
- la modifica dell'articolo n. 27 delle N.T.A., che norma le aree "At1" (attività terziarie e commerciali) e "Ata" (attività terziarie e artigianali), ampliando il tipo di attività in esse comprese;
- la modifica dell'articolo n. 16 delle N.T.A. introducendo la possibilità di realizzare autorimesse in zona agricola, purchè sull'area di pertinenza ed al servizio di edifici esistenti nelle aree sature esterne "Ase";
- le modifiche apportate rientrano nei parametri che individuano, ai sensi della vigente normativa, le Varianti parziali;

**dichiarato** che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

**tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;**

**constatato** che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

**considerato** che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 26/04/2004;

**visto** il parere del Servizio Urbanistica datato 29/03/2004;

**dato atto** che non vengono proposte osservazioni;

**acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**visto** l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. **di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. del Comune di Mathi, adottato con deliberazione C.C. n. 18 del 10/03/2004, non presenta incompatibilità con le indicazioni formulate dal **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del**

**Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003** ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77  
e con i progetti sovracomunali approvati;

2. **di dare atto** che non vengono formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** al Comune di Mathi la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso

La presente copia, composta di n. 2  
fogli è conforme all'originale

TORINO 26 APR 2004



Il Funzionario Amministrativo  
(Margherita Deletta)